

I.I.S. “Paolo Boselli”

Disposizioni per il corretto uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e per la prevenzione ed il contrasto dei rischi ad esse connessi e dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Appendice al Regolamento d'Istituto

Approvato dal Collegio dei Docenti il 16 dicembre 2019 e dal Consiglio di Istituto il 18 dicembre 2019

Premessa

Il presente regolamento costituisce un'appendice del Regolamento d'Istituto e ne fa parte integrante; ha ad oggetto la disciplina, la prevenzione e la sanzione delle condotte riconducibili nell'ambito dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo di seguito specificati, nonché la disciplina, la prevenzione e la gestione dei rischi derivanti dall'uso delle TIC all'interno dell'istituto.

Il presente atto, inoltre, è parte integrante ed imprescindibile del documento di E-Safety Policy adottato dall'istituto, diretto a descrivere le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Pertanto, visti

- gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- gli artt. 581-582-595-610-612-635 del Codice Penale;
- gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- la direttiva MIUR n.1455/06;
- le Linee guida in materia di “trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014;
- le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- il D.P.R. n. 249/98 e il D.P.R.P. n. 235/2007 recanti lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- la L. n. 71/2017 e le norme ivi richiamate;

- le linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa trasmesse dal MIUR con nota prot. N. 3214 del 22/11/2012;
l'aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo del MIUR ottobre 2017;

viene così integrato il Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – Definizione e descrizione dei fenomeni

Per l'adeguato raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, l'Istituto Boselli intende rafforzare l'educazione alla cittadinanza, impegnandosi a promuovere l'educazione al rispetto ispirato all'articolo 3 della nostra Costituzione per un efficace contrasto a bullismo e cyberbullismo, per una convivenza pacifica, civile e democratica. Prioritariamente gli interventi in tal senso saranno attuati nell'ambito dello sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, che viene individuata quale priorità strategica all'interno del PTOF d'Istituto.

L'Istituto "P. Boselli" ha, inoltre, approvato un documento di E-Safety Policy con riguardo ai rischi connessi all'uso delle TIC, che in questa sede si richiama integralmente, riportando di seguito una breve descrizione dei fenomeni individuati come bullismo e cyberbullismo, oggetto del presente regolamento.

Bullismo:

Si tratta di una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti. Secondo la letteratura "un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp e Smith, 1995).

Le caratteristiche dei predetti comportamenti, al di là dei singoli casi specifici, sono:

- l'intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona;
- la durata nel tempo: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza;
- la disuguaglianza tra bullo e vittima: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima; il bullo quasi sempre è maschio mentre la vittima può essere indifferentemente maschio o femmina. "Ciò significa che esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi" (Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo, Telefono Azzurro);
- la mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette;
- il danno per l'autostima della vittima che si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un considerevole disinvestimento dalla scuola e ad un progressivo isolamento; nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Stante la varietà di comportamenti posti in essere e di mezzi utilizzati, le forme di prevaricazione proprie del bullismo possono essere distinte in dirette/indirette e fisiche/verbali; più in particolare in:

- forme dirette fisiche: si tratta di condotte svariate che consistono a titolo esemplificativo nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli;
- forme dirette verbali: consistono in azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri discriminatori per ragioni etniche o di genere, estorcere denaro e beni materiali;
- forme indirette: sono le forme meno evidenti e pertanto più difficili da individuare e arginare; si tratta di comportamenti diretti all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.

Dalle forme di aggressività riconducibili al fenomeno del bullismo vanno distinti quegli atti particolarmente gravi che devono essere considerati dei veri e propri reati, come attaccare un coetaneo con un coltello o con altri mezzi, procurare ferite fisiche gravi e compiere molestie o abusi sessuali o mettere in atto altre condotte antisociali. Inoltre, non possono considerarsi episodi di bullismo comportamenti quali i giochi turbolenti o le lotte tra coetanei, poichè implicano una relazione di equivalenza di forza in cui i soggetti coinvolti giocano alternativamente ruoli di prevaricatore/prevaricato; tali condotte andranno pertanto gestite ed eventualmente sanzionate secondo le norme previste nella parte generale del regolamento d'istituto.

Infine, nella descrizione del fenomeno del bullismo deve tenersi conto della dimensione di gruppo, stante il coinvolgimento diretto ed indiretto di altri soggetti.

Innanzitutto i bulli si distinguono in dominanti e gregari. Il bullo dominante di solito è più forte della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione, è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole. Ha una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra mai sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze. I bulli gregari costituiscono un gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di sobillatori o seguaci del bullo dominante. Di solito non agiscono in autonomia ma eseguono gli "ordini" del "capo". Infine ci sono gli spettatori. Si tratta di ragazzi che assistono alle prevaricazioni o ne sono a conoscenza e che con il loro comportamento possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno.

Cyberbullismo.

La definizione di cyberbullismo è fornita dal Legislatore, che con la legge n. 71/2017 definisce tale fenomeno come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".

Dalla stessa definizione si deduce la grande varietà di condotte riconducibili al fenomeno del cyberbullismo, in cui rientrano a titolo esemplificativo l'invio di sms o mms offensivi e/o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, attraverso la divulgazione di sms o e-mail nella mailing list o nelle chat line; pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o situazioni in cui la vittima è denigrata.

Rientrano nel cyberbullismo i seguenti fenomeni:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **Cyber stalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali - quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ed altri sistemi di comunicazione - di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico o in altro ambiente aperto ad altre persone;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **Happy slapping:** aggressione da parte di uno o più ragazzi nei confronti di un coetaneo, mentre altri riprendono con uno smartphone o altro dispositivo la scena che verrà poi pubblicata in internet, divenendo occasione di condivisione e derisione online;
- **Revenge porn:** condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia online che offline;
- **Hate speech (incitamento all'odio):** uso nella comunicazione in internet di parole, espressioni o elementi non verbali, con il fine di esprimere e diffondere odio ed intolleranza, nonché di incitare al pregiudizio ed alla paura verso un oggetto o un gruppo in considerazione di etnia, orientamento sessuale o religioso, disabilità e qualunque altro elemento di discriminazione.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web; in particolare favorisce:

- la diffusione della netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email;
- l'adozione di norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. costruiti appositamente);
- la sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;
- la costruzione di una propria web-reputation positiva;
- la sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del "vamping" (il restare svegli la notte navigando in rete);
- la regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

Art. 2. - Ruoli e responsabilità

Il Dirigente Scolastico:

- individua, con le modalità prescritte dalla Legge 71/2017 articolo 4 comma 3, un referente per il bullismo/ cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei rischi nell'utilizzo delle TIC e dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo/cyberbullismo e dei rischi connessi all'uso delle TIC;
- informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di abusi o pericoli derivanti dall'uso delle TIC o di atti di bullismo/cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art 5 L. 71/2017);
- nel caso in cui la condotta realizzata integri ipotesi di reato procedibili d'ufficio presenta denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- attiva l'intervento del Questore (art. 7 legge 71/2017 – Linee Guida MIUR Ottobre 2017 pag. 10): nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E' bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni.

Il Referente per il bullismo/cyberbullismo e i docenti del gruppo ABC:

- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno bullismo/cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto;
- coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolgono a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio, nonché di contrasto;
- partecipano ad iniziative promosse dal MIUR/USR nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo;

- il referente rappresenta l'interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo (Linee di Orientamento MIUR ottobre 2017 pag. 4);
- al fine di condurre una efficace azione di prevenzione e contrasto, in stretta collaborazione con le Funzioni Strumentali interessate, il team di intervento procede ad attuare le strategie necessarie per rilevare conflitti o disagi latenti ed ogni altra condizione che possa dar luogo a comportamenti devianti, in particolare rientranti nei fenomeni del bullismo e/o cyberbullismo, anche somministrando, almeno una volta all'anno, questionari;
- in presenza di una formale rilevazione di casi di sospetto bullismo/cyberbullismo o di violazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale, il referente d'istituto, intervenendo in ciascuna delle sedi, raccoglie tutte le dichiarazioni in uno o più verbali datati e sottoscritti dai soggetti testimoni del fatto (docenti, coordinatori di classe, collaboratori scolastici, responsabili di plesso, genitore, studenti) che ne danno immediata comunicazione e, individuata la rilevanza ai fini della perseguibilità, annota, in un registro appositamente costituito, la segnalazione e i soggetti coinvolti e ne dà immediatamente comunicazione alla Dirigente scolastica, che adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni per le eventuali ulteriori indagini del caso e la eventuale trasmissione alle autorità competenti;
- contestualmente, gli stessi soggetti testimoni del fatto (docenti, coordinatori di classe, collaboratori scolastici, responsabili di plesso, genitori, studenti) daranno comunicazione ai docenti individuati nel nucleo di intervento di sede all'interno del protocollo.
- a seguito di tali segnalazioni e a seconda della natura dei fatti, sia su decisione del team di intervento o del referente d'istituto o del D.S., verranno svolte riunioni alla presenza del coordinatore di classe e/o del consiglio di classe. Tali riunioni saranno funzionali ad attuare interventi di contrasto al fenomeno, sia di tipo preventivo e/o formativo;
- i componenti del team di supporto, la funzione strumentale benessere e il referente d'istituto per legalità/bullismo hanno anche il ruolo di fornire informazione all'interno dei consigli di classe e delle classi, di procedere alla approfondita analisi del fenomeno ed alla somministrazione di questionari;
- le figure coinvolte nel protocollo (referente/team/funzione strumentale) dovranno, se richieste, supportare i Consigli di Classe nella scelta metodologica e nelle azioni da intraprendere;
- il team di supporto e la funzione strumentale "Benessere" (anche con il raccordo o su richiesta della DS, del Referente legalità o delle altre Funzioni Strumentali) potranno intraprendere o condurre iniziative di intervento con enti esterni (nucleo di prossimità/forze dell'ordine, etc..) e condurre la formazione e l'intervento dei peer;
- il Referente d'Istituto, inoltre, procede alla compilazione di un registro in cui annotare tutte le segnalazioni e le inoltra al Dirigente Scolastico per la comunicazione agli organi competenti (Nucleo di Prossimità, Polizia Postale, Procura della Repubblica, ..).

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per l'uso critico, consapevole e sicuro delle TIC e per la prevenzione dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo che adotta all'interno del PTOF;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di corretto utilizzo delle TIC e prevenzione dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo rivolti agli alunni, alle famiglie, al personale docente ed ATA.

Il Consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- attiva idonei interventi didattico-metodologici, funzionali all'incremento di competenze affettivo-relazionali degli alunni, tenendo conto che è rimessa ai docenti della classe l'obbligo di vigilanza e di adozione di ogni attività utile a prevenire o contrastare i danni psichici o fisici che siano riconducibili a fatti direttamente o indirettamente accaduti nell'ambito della classe.

I Docenti:

- monitorano i comportamenti degli alunni, al fine di prevenire o individuare tempestivamente condotte rientranti nei casi di bullismo/cyberbullismo ovvero l'utilizzo scorretto o pericoloso da parte degli/le allievi/e delle TIC;
- procedono all'annotazione del comportamento sul registro elettronico e ad inviare una comunicazione scritta ai genitori, che dovranno restituirla controfirmata;
- convocano con atto scritto per un colloquio i genitori degli alunni del quale verrà redatto verbale;
- informano tempestivamente il Dirigente Scolastico, il Referente d'istituto ed i docenti del Team e le famiglie degli studenti coinvolti seguendo il protocollo d'intervento, presentando una relazione scritta al Dirigente Scolastico con l'accurata descrizione dei fatti e delle condotte e l'indicazione dei seguenti elementi: il fatto, il giorno dell'acquisizione delle notizie relative, gli elementi di prova già noti e ove possibile le generalità, il domicilio e ogni altro elemento utile a identificare la persona alla quale la condotta è attribuita, le generalità della persona offesa e di tutti coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto;
- in caso di urgenza le comunicazioni formali possono essere precedute da quelle informali effettuate per le vie brevi;
- anche richiedendo l'intervento dell'intero Consiglio di classe, concordano con il Referente d'Istituto ed il Team sulla legalità, il bullismo ed il cyberbullismo ed attuano tutte le attività necessarie – anche in un'ottica preventiva per l'intera classe - per far fronte agli episodi occorsi;
- si impegnano a formarsi/aggiornarsi anche attraverso corsi proposti dalla scuola sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo e sull'uso corretto e sicuro delle TIC.

Il Personale ATA:

- segnala tempestivamente al Dirigente Scolastico, ai collaboratori del DS, al referente di plesso e/o ai docenti qualunque episodio di bullismo/cyberbullismo, qualunque violazione della privacy/e-privacy o di abuso o pericolo nell'utilizzo delle TIC di cui sia venuta conoscenza diretta o indiretta;
- si impegna a formarsi/aggiornarsi anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo e sull'uso corretto e sicuro delle TIC.

Gli studenti e le studentesse:

- propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo/cyberbullismo e i rischi connessi all'uso delle TIC.
- partecipano alle attività formative;

- nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, può avanzare richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo. La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata:

- ✓ al titolare del trattamento
- ✓ al gestore del sito internet
- ✓ al gestore del social media.

Art. 3 - Regole per l'accesso agli strumenti informatici

Gli studenti possono accedere alla rete Wi-Fi della scuola solo attraverso i dispositivi delle classi e dei laboratori esclusivamente per motivi didattici e purché siano autorizzati dai docenti, che ne monitorano le attività in rete, anche delegando il personale tecnico presente nei laboratori.

Si impegnano, inoltre, a tenere spenti e custoditi i telefoni cellulari, smartphone ed altri dispositivi elettronici a meno che non siano utili per scopi didattici ed il loro uso sia autorizzato e monitorato dai docenti.

Art. 4 – Regole a tutela della sicurezza in internet e della privacy/e-privacy

Sono vietate le seguenti condotte:

1. la pubblicazione di dati particolari o riservati propri o altrui in chat o social network (foto, immagini, video personali, informazioni private ecc.);
2. la pubblicazione con qualsiasi mezzo di contenuti che possano considerarsi in qualche modo lesivi dell'immagine altrui (commenti offensivi, minacce, osservazioni diffamatorie o discriminatorie, foto o video denigratori, videogiochi che contengano un'istigazione alla violenza ecc.);
3. l'acquisizione, la condivisione e qualsiasi altra attività avente ad oggetto contenuti "pericolosi" comunicati/ricevuti da altri, messi/scaricati in rete e qualunque elemento derivante dall'utilizzo incauto, scorretto o criminoso degli strumenti digitali utilizzabili a scuola dagli studenti (smartphone e altri dispositivi personali e il pc collegato a internet);
4. l'acquisizione, la pubblicazione in internet, la condivisione e qualsiasi altra attività avente ad oggetto i contenuti afferenti alla privacy (foto personali, indirizzo di casa o numero telefonico, informazioni private, video) pubblicati contro la volontà del proprietario o in assenza del suo consenso;
5. l'acquisizione, la pubblicazione in internet, la condivisione e qualsiasi altra attività avente ad oggetto contenuti afferenti all'aggressività o alla violenza (messaggi minacciosi, commenti offensivi, pettegolezzi, informazioni false, foto o video imbarazzanti, virus, contenuti razzisti, messaggi che inneggiano al suicidio, immagini o video umilianti, insulti, videogiochi pensati per un pubblico adulto, ecc.);
6. l'acquisizione, la pubblicazione in internet, la condivisione e qualsiasi altra attività avente ad oggetto contenuti afferenti alla sessualità: messaggi molesti, conversazioni (testo o voce) che connotano una relazione intima, foto o video personali propri o altrui con nudità o abbigliamento succinto, immagini pornografiche, foto e video in cui persone di minore età sono coinvolte o assistono ad attività sessuali (pedopornografia), ecc.
7. l'invio di immagini o video volti all'esclusione di compagni/e;
8. l'utilizzazione di smartphone ed altri dispositivi elettronici personali per scopi diversi da quelli didattici e/o senza l'autorizzazione dei docenti durante le attività scolastiche;

9. l'utilizzazione di smartphone ed altri dispositivi elettronici personali per acquisire immagini, video, registrazioni vocali propri o altrui in qualsiasi ambiente scolastico (aule, laboratori, palestre, corridoi, bagni, cortili...);
10. connettersi alla rete internet dell'istituto per attività diverse da quelle didattiche e/o senza l'autorizzazione ed il controllo dei docenti o di personale tecnico.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari

Nei casi in cui siano poste in essere condotte di abuso nell'utilizzo delle TIC o riconducibili a fenomeni Bullismo e/o di Cyberbullismo, l'istituto con le procedure indicate al successivo art. 6 applica le seguenti sanzioni, in progressione e in proporzione alla gravità della condotta ed all'entità del danno secondo la tabella allegata al presente regolamento:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto con annotazione sul registro di classe;
- c) allontanamento dalle lezioni.

Alle medesime sanzioni sono soggetti gli allievi che abbiano partecipato agli atti di bullismo e/o cyberbullismo appoggiando, sobillando, spalleggiando o proteggendo col silenzio l'autore delle condotte principali (gregari).

Ai sensi dell'art. 4 co. 5 DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), all'allievo è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni applicate in attività in favore della comunità scolastica.

In ogni caso, la realizzazione di comportamenti in violazione delle norme previste nel presente regolamento comporterà la convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico e/o del coordinatore di classe su richiesta del Consiglio di classe.

Art. 6 – Procedura adottata dall'Istituto

È fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza di episodi di bullismo e/o cyberbullismo, anche presunti, nonché di violazioni alle regole di cui al precedente art. 4 di segnalarli tempestivamente al Dirigente Scolastico tramite il Referente d'Istituto per la legalità, il bullismo ed il cyberbullismo, per consentire di attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione dei soggetti coinvolti e ed all'accertamento delle dinamiche intercorse.

Il Dirigente Scolastico, anche tramite il Referente d'Istituto, procede a raccogliere, verificare e valutare le segnalazioni ed informazioni ricevute, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (ai sensi dell'art. art. 5 co. 1 legge 71/2017).

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo si rimanda alle norme di cui agli artt. 15-19 del Regolamento d'Istituto.

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 71/2017 "fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne" il Dirigente Scolastico dà tempestiva comunicazione dei fatti agli organi competenti (Nucleo di Prossimità, alla Polizia Postale, alla Procura della Repubblica, altri organi di P.G.).

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, ai sensi dell'art. 7 della Legge 71/2017 e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio

2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Il procedimento dell'ammonimento prevede che il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e contiene una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E' bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi (cfr. Linee Guida MIUR ottobre 2017).

Art. 7 - Strumenti di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari e di sostegno e riabilitazione nella scuola.

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e, pertanto, l'Istituto può predisporre uno sportello di ascolto, a cura di uno psicologo all'interno dell'Istituto o di altro ente esterno (pubblico/privato) all'uopo individuato, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie, nonché per consentire al bullo e ai "sostenitori/gregari" di intraprendere un percorso di riabilitazione utile a prendere coscienza dei fatti ed affinché siano accompagnati in un percorso di riabilitazione, anche su indicazione dell'organo sanzionatorio all'esito del procedimento disciplinare.

Nel percorso riabilitativo, alcune delle misure rieducative da utilizzare in questo contesto, in particolare quella del Counselling, potrà essere svolta, oltre che da esperti esterni, anche da studenti e studentesse "virtuosi" con idonea formazione di *peer tutoring*.

Art. 9 - Valutazione

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009. Ferma restando l'applicazione dell'art. 20 del Regolamento d'Istituto, nella valutazione della condotta dell'allievo che si sia reso responsabile di comportamenti rientranti nelle ipotesi di bullismo e/o cyberbullismo particolare rilievo è dato alla adozione o meno di condotte riparatorie da parte dello stesso; in particolare, all'esito di attività educative, che

coinvolgono all'occorrenza ed a seconda della tipologia e gravità della condotta enti esterni, istituzioni e famiglie, l'allievo è invitato a riconciliarsi con la vittima dei propri comportamenti, con la classe e la comunità scolastica. L'adesione alle attività intraprese e all'invito alla riconciliazione sarà positivamente valutato in sede di scrutini ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

In particolare, per i comportamenti indicati nella tabella riepilogativa che segue, nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SANZIONI

Mancanze disciplinari	Sanzione secondo la frequenza, gravità e la reiterazione	Sanzionatore	Conseguenze della sanzione
1) Utilizzo di smartphone ed altri dispositivi elettronici personali per scopi diversi da quelli didattici e/o senza autorizzazione dei docenti durante le attività scolastiche.	1^volta <u>Segnalazione sul registro di classe</u> a cura del docente interessato 2^ volta <u>Ammonimento scritto</u> con nota da fare firmare al genitore sul diario dello studente 3^ volta	Docente Docente	Voto di condotta
2) Telefonate non consentite	previa comunicazione alla famiglia dell'alunna/o, sarà comminata una sanzione disciplinare di <u>sospensione dalle lezioni fino a tre gg.</u> , con o senza frequenza; al termine del periodo di sospensione il docente coordinatore annoterà sul registro di classe l'ammissione al regolare svolgimento delle lezioni.	Consiglio di classe/DS	
3) Connessione alla rete internet dell'istituto per attività diverse da quelle didattiche e/o senza l'autorizzazione dei docenti.	<u>Sospensione dalle lezioni da 3 a 10 gg. con allontanamento</u> Con possibilità di svolgere attività utili in via sostitutiva della sanzione o riemendativa.	Consiglio di classe/DS	Voto di condotta
4) Utilizzo di smartphone ed altri dispositivi elettronici personali per acquisire immagini, video, registrazioni vocali propri o altrui in ambiente scolastico (aule, laboratori, palestre, corridoi, bagni, cortili...).	Al termine del periodo di sospensione, il Consiglio di classe valuterà l'opportunità della partecipazione dello studente ad eventuali attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Potrà essere comminata la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione.		

<p>5) Pubblicazione di dati particolari o riservati propri o altrui in chat o social network (foto, immagini, video personali, informazioni private ecc.).</p>	<p>1^ volta <u>Sospensione da 5 a 15 gg. con allontanamento dalle lezioni</u>, ove non ricorrano gli estremi di condotte più gravi rientranti in altre ipotesi punibili</p> <p>2^ volta <u>Sospensione da 16 a 30 gg.</u>, ove non ricorrano gli estremi di condotte più gravi rientranti in altre ipotesi punibili.</p> <p>3^ volta <u>Sospensione a partire da 31 gg.</u> ove non ricorrano gli estremi di condotte più gravi rientranti in altre ipotesi.</p> <p>Al termine del periodo di sospensione, il Consiglio di classe valuterà l'opportunità della partecipazione dello studente ad eventuali attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto.</p> <p>Potrà essere comminata la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione.</p>	<p>Consiglio di classe/DS</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p>
<p>6) Aggressività sociale (l'alunno esclude il compagno dalle attività di gruppo, rompe rapporti di amicizia di cui gode la vittima etc..)</p> <p>7) Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni o adulti esercitato da solo o in gruppo</p> <p>8) Linguaggio aggressivo</p>	<p>1^ volta <u>Ammonimento scritto</u> e comunicazione immediata al genitore da parte del Coordinatore di classe con il DS e il referente di plesso.</p> <p>2^ volta <u>Sospensione fino a 5 giorni</u>, solo se i comportamenti orientati alla condotta descritta non raggiungano lo scopo cui erano preordinati</p> <p>3^ volta e successive <u>Sospensione da 10 a 30 gg. con allontanamento dalle lezioni.</u> Se la condotta descritta raggiunga lo scopo cui era preordinata provocando particolare patimento alla vittima, <u>sospensione non inferiore a 31 gg. con allontanamento dalle lezioni.</u> Al termine del periodo di sospensione, il Consiglio di classe valuterà l'opportunità della partecipazione dello studente ad eventuali attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Potrà essere comminata la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione.</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di classe/DS</p> <p>Consiglio di classe/DS</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.</p>

<p>9) Pubblicazione con qualsiasi mezzo di contenuti lesivi dell'immagine altrui (commenti offensivi, minacce, osservazioni diffamatorie o discriminatorie, foto o video denigratori, videogiochi che contengano un'istigazione alla violenza ecc.).</p> <p>10) Acquisizione, condivisione e qualsiasi altra attività avente oggetto contenuti "pericolosi" comunicati/ricevuti da altri e/o messi/scaricati in rete e qualunque elemento derivante dall'utilizzo incauto, scorretto o criminoso degli strumenti digitali utilizzabili a scuola dagli studenti (smartphone e altri dispositivi personali e il pc collegato a internet).</p> <p>11) Acquisizione, pubblicazione in internet, condivisione e qualsiasi altra attività avente ad oggetto i contenuti afferenti alla privacy (foto personali, indirizzo di casa o numero telefonico, informazioni private, video) pubblicati contro la volontà del proprietario o in assenza del suo consenso.</p> <p>12) Acquisizione, pubblicazione in internet, condivisione e qualsiasi altra attività avente ad oggetto contenuti afferenti all'aggressività o alla violenza (messaggi minacciosi, commenti offensivi, pettegolezzi, informazioni false, foto o video imbarazzanti, virus, contenuti razzisti, messaggi che inneggiano al suicidio, immagini o video umilianti, insulti, videogiochi pensati per un pubblico adulto, ecc.).</p>	<p>1^ volta <u>Sospensione da 15 a 30 gg con allontanamento dalle lezioni.</u> Potrà essere comminata la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione</p> <p>2^ volta e successive <u>Sospensione da 31 gg alla esclusione per l'intero anno scolastico</u></p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.</p>
--	--	-----------------------------	--

<p>13) Acquisizione, pubblicazione in internet, condivisione e qualsiasi altra attività avente ad oggetto contenuti afferenti alla sessualità: messaggi molesti, conversazioni (testo o voce) che connotano una relazione intima, foto o video personali propri o altrui con nudità o abbigliamento succinto, immagini pornografiche, foto e video in cui persone di minore età sono coinvolte o assistono ad attività sessuali (pedopornografia), ecc.</p> <p>14) Invio di immagini o video volti all'esclusione di compagni/e.</p>	<p>1^ volta <u>Sospensione da 15 a 30 gg con allontanamento dalle lezioni.</u> Potrà essere comminata la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione</p> <p>2^ volta e successive <u>Sospensione da 31 gg alla esclusione per l'intero anno scolastico</u></p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.</p>
<p>15) Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;</p> <p>16) Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi.</p>	<p>1^ volta <u>Sospensione dalle lezioni non inferiore a 15 gg.</u></p> <p>Nei casi di reiterazione della condotta la sanzione non potrà essere inferiore 30 gg. Con obbligo di svolgere azioni riparatorie</p> <p>Potrà essere comminata la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6. Esclusione dall'esame finale.</p>

<p>17) Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;</p> <p>18) Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un ambiente virtuale pubblico;</p> <p>19) Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.</p> <p>20) Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;</p> <p>21) Cyber stalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche;</p> <p>22) Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online;</p> <p>23) Happy slapping: aggressione da parte di uno o più ragazzi nei confronti di un coetaneo, mentre altri riprendono con uno smartphone o altro dispositivo la scena che verrà poi pubblicata in internet, divenendo occasione di condivisione e derisione online.</p> <p>24) Revenge porn: condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia online che offline.</p>	<p><u>Sospensione dalle lezioni non inferiore a 45 gg.</u></p> <p>Con obbligo di svolgere azioni riparatorie</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.</p> <p>Esclusione dall'esame finale.</p>
--	--	-----------------------------	---

<p>25) Hate speech (incitamento all'odio): uso nella comunicazione in internet di parole, espressioni o elementi non verbali, con il fine di esprimere e diffondere odio ed intolleranza, nonché di incitare al pregiudizio ed alla paura verso un oggetto o un gruppo in considerazione di etnia, orientamento sessuale o religioso, disabilità e qualunque altro elemento di discriminazione</p>	<p><u>Sospensione dalle lezioni non inferiore a 45 gg.</u> Con obbligo di svolgere azioni riparatorie</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6. Esclusione dall'esame finale.</p>
<p>26) Condotte prevaricatrici reiterate (bullismo)</p>	<p><u>Sospensione dalle lezioni non inferiore a 30 gg..</u> Nei casi di reiterazione della condotta la sanzione può essere innalzata di ulteriori 15 gg..</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.</p>

<p>27) Condotte prevaricatrici reiterate (bullismo) consistenti in aggressioni fisiche, minacce o insulti discriminatori per ragioni etniche o di genere o indirizzati a persone con disabilità.</p>	<p><u>Sospensione dalle lezioni non inferiore a 45 gg..</u></p> <p>Nei casi di reiterazione della condotta la sanzione può essere innalzata fino alla non ammissione allo scrutinio finale.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Nei casi di recidiva, aggressività sociale, linguaggio aggressivo, atti di violenza grave, mancanza di un cambiamento nella condotta, non accettazione della riparazione del danno la valutazione della condotta è pari a 5. Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.</p>
--	---	-----------------------------	--

Il Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto si riserva di valutare la possibilità di convertire la sanzione con attività rieducativa e/o percorsi formativi sia autonomamente che su richiesta dell'alunno/a.

Allegato 1) al Regolamento di Istituto